

CIRC. N. 125 DEL 5.6.1993 REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI.">

930615

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETERIA DEGLI
ORGANI COLLEGIALI

Circolare n. 125.

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
primari medico legali
Ai Direttori dei centri operativi
e, p.c.

Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

TRASM. CIRC. N. 125 DEL 5.6.1993
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI
AMMINISTRATIVI.

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETERIA DEGLI
ORGANI COLLEGIALI

Roma, 5 giugno 1993.
Circolare n. 125.

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
primari medico legali
Ai Direttori dei centri operativi
e, p.c.
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

ALL. n. 2.

OGGETTO: TRASM. CIRC. N. 125 DEL 5.6.1993
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI
AMMINISTRATIVI.

Con l'allegata deliberazione n. 13 del 21 maggio 1993 il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle innovazioni introdotte dalla legge n. 88/1989, ha approvato il nuovo Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, di cui si trasmette in allegato il testo.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 21 maggio 1993)

- Visto l'art. 5, comma 1, lettera g) della legge 9 marzo 1989, n. 88 il quale prevede, tra i compiti spettanti al Consiglio di amministrazione, quello di deliberare i regolamenti dell'Istituto;
- rilevata l'esigenza di adeguare le vigenti norme procedurali concernenti la materia dei ricorsi amministrativi, di cui al Regolamento approvato con deliberazioni n. 68 del 9 marzo 84 e n. 278 del 7 dicembre 1984, alle norme di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88;
- vista la relazione della Direzione generale;
- viste le conclusioni e proposte della Commissione per la legislazione e i regolamenti;
- con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

D E L I B E R A

- I - E' approvato il nuovo "Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi", quale risulta dal testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- II - Ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il presente regolamento e' immediatamente esecutivo e sara' trasmesso, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro del Tesoro.

Visto:
IL SEGRETARIO
f.to De Amicis

Visto:
IL PRESIDENTE
f.to Colombo

REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI
RICORSI AMMINISTRATIVI

(in attuazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e della L. 9 marzo 1989, n. 88)

TITOLO I
DEL RICORSO

Art. 1

Il ricorso avverso i provvedimenti assunti dall'Istituto, da redigere in carta semplice, deve essere diretto al Comitato centrale o periferico competente a decidere la controversia.

Il ricorso, sottoscritto dall'interessato, deve essere inviato all'Ufficio dell'Istituto che ha adottato il provvedimento e per il cui tramite deve essere inoltrato al Comitato competente.

Nel caso di consegna diretta allo sportello, l'Ufficio dell'Istituto rilascia ricevuta.

La firma del ricorrente, se mediante crocesegno, deve essere apposta alla presenza di due testimoni e convalidata dalla firma dei medesimi (1).

Il ricorso, in luogo della firma del ricorrente, deve recare quella del legale rappresentante, ove si tratti di persona incapace, ovvero la firma del mandatario o del rappresentante dell'ente di patronato al quale sia stato rilasciato regolare mandato.

Nel caso di mandato di patrocinio conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non e' richiesta la presentazione di un nuovo mandato se non nel caso in cui il ricorrente abbia affidato l'incarico ad altro Patronato o ad altro mandatario.

Art. 2

I ricorsi rivolti ad Organo dell'Istituto diverso da quello competente o presentati ad un Ufficio diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato sono da considerarsi presentati, sotto la stessa data, al Comitato competente a decidere al quale vengono sollecitamente trasmessi a cura dell'ufficio ricevente.

L'Ufficio, qualora rilevi che il ricorso sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un organismo esterno competente a decidere, provvede ad inoltrare immediatamente il ricorso stesso a quest'ultimo organismo per le decisioni di competenza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 3

In caso di mancata od irregolare sottoscrizione del ricorso l'interessato e' invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare l'atto entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di invito.

E' consentita la regolarizzazione tardiva purché' effettuata entro il termine di 120 giorni.

Il termine per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione dell'atto di regolarizzazione.

Art. 4

Il ricorso si intende presentato nella data risultante:

- dal timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale, qualora il ricorso sia stato inoltrato a mezzo di lettera raccomandata (2);

- dal timbro a calendario apposto dall'Istituto all'atto della ricezione, qualora sia stato consegnato dall'interessato direttamente agli Uffici dell'Istituto medesimo o inviato per posta non a mezzo di raccomandata.

Ove il ricorso sia stato spedito o consegnato ad autorità diplomatica italiana all'estero ovvero ad organismo, istituzione od autorità corrispondente di uno Stato legato all'Italia da convenzione di sicurezza sociale, si intende presentato nelle date di ricezione o di consegna comunicate dagli organismi, istituzioni od autorità predetti.

Art. 5

I termini per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento decorrono o dalla data di ricezione della comunicazione dello stesso a mezzo di raccomandata, risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale tenuto alla restituzione dell'avviso medesimo al mittente o dalla comunicazione effettuata tramite gli organismi indicati nel secondo comma del precedente art. 4.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio competente, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che la legge preveda un diverso termine per la definizione della domanda stessa (3).

I termini per la decisione dei ricorsi decorrono dalla data in cui si intendono presentati i ricorsi stessi secondo il precedente art. 4.

Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

I ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria (4).

Art. 6

Il ricorso dei partecipanti alle riunioni delle Commissioni Provinciali per l'integrazione salariale (5), compreso quello avanzato dal rappresentante dell'Istituto, deve essere proposto al Comitato amministratore competente e presentato alla Sede dell'Istituto presso cui è costituita la Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione e deve essere notificato a cura dell'Istituto all'impresa interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso è irricevibile nel caso in cui il ricorrente non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della riunione, chiedendone l'inserimento a verbale, ovvero quando sia stato presentato in data, risultante nei modi indicati al precedente art. 4, comma 1, successiva alla scadenza dell'anzidetto termine di trenta giorni.

TITOLO II DELL'ISTRUTTORIA

Capo I - Del procedimento istruttorio

Art. 7

La Segreteria del Comitato adito riceve il ricorso dall'Ufficio competente, corredato da una relazione recante l'illustrazione della fattispecie, i relativi elementi di valutazione ed il parere tecnico conclusivo espresso dagli Uffici competenti.

È in ogni caso fatta salva la disponibilità di tutti gli atti relativi al ricorso.

I ricorsi ad identico contenuto e rientranti nella competenza decisionale dello stesso Organo, sono riuniti per connessione di materia.

Art. 8

Le Commissioni istruttorie costituite ai sensi del

"Regolamento per le adunanze degli Organi di amministrazione dell'INPS", effettuati tramite gli Uffici eventuali ulteriori accertamenti istruttori, trasmettono, con le proprie conclusioni, gli atti per la decisione al Comitato o alle speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il Presidente può invitare alle riunioni delle Commissioni istruttorie funzionari dell'Istituto quando ritenga opportuna la loro presenza per fornire eventuali chiarimenti su argomenti tecnici di loro competenza.

Qualora il contenuto del ricorso verta su materia sanitaria, la Commissione istruttoria si avvale della consulenza dei medici dell'Istituto.

Art. 9

Nei casi in cui, in pendenza di ricorso, venga rilevata l'esistenza di elementi certi ed obiettivi di ordine amministrativo che comprovino il diritto di contestazione, l'amministrazione attiva riforma il provvedimento impugnato, salvo che non sia già in corso la procedura di sottoposizione del ricorso stesso al competente Comitato.

Qualora in sede di istruttoria del ricorso sia rilevata la mancanza di un requisito determinante ai fini della sussistenza del diritto e non contestata con il provvedimento impugnato, l'Ufficio emette un nuovo provvedimento. In tal caso, il termine per ricorrere decorre dalla data di comunicazione del secondo provvedimento.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i provvedimenti concernenti le integrazioni salariali sono adottati previa nuova deliberazione della competente Commissione provinciale.

Art. 10

La morte del ricorrente o la variazione dello stato personale o familiare dello stesso non interrompe il procedimento.

In caso di morte del ricorrente le comunicazioni sono inviate agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto e, per conoscenza, all'Ente di patronato o al mandatario che lo abbia assistito.

Ove gli eredi risultino irreperibili nell'ultimo domicilio del defunto, si procede alla comunicazione mediante affissione all'albo pretorio dell'ultimo Comune di residenza o, nel caso di ricorrente residente all'estero, mediante richiesta all'Autorità consolare del luogo di residenza di dar corso alle relative forme di pubblicizzazione.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO II

Dei mezzi istruttori

Art. 11

L'eventuale visita medica in sede di ricorso è effettuata da un medico dell'Istituto diverso da quelli che hanno sottoposto il ricorrente alla visita a seguito della domanda di prestazione, in eventuale contraddittorio con un medico di parte indicato dall'interessato non patrocinato o dal suo legale rappresentante, ovvero designato dall'Ente di patronato o dal mandatario.

L'avviso della data e del luogo della visita medica in contraddittorio deve essere fatto pervenire, oltre che all'interessato, all'Ente di patronato o al mandatario, ovvero al suo legale rappresentante, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di residenti all'estero, l'accertamento è effettuato da un medico designato dall'Autorità consolare territorialmente competente.

Per i residenti nei Paesi legati all'Italia da accordi internazionali l'accertamento è effettuato secondo quanto previsto dagli accordi medesimi.

Il Comitato o la speciale Commissione di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o la Commissione istruttoria, nei

casi in cui riconoscano la necessita' di una piu' ampia istruttoria amministrativa o sanitaria, chiedono agli Uffici dell'Istituto e, tramite gli stessi, agli interessati, ovvero all'Ente di patronato o al mandatario per le pratiche patrocinate, di produrre gli atti e i documenti occorrenti per la decisione e promuovono ulteriori adempimenti istruttori da parte degli Uffici anzidetti (6).

Per i ricorsi a contenuto sanitario e' demandata alla responsabilita' del medico l'individuazione dello specifico accertamento da effettuarsi.

CAPO III

Della rinuncia al ricorso

Art. 13

La rinuncia al ricorso puo' avvenire in qualunque stato del procedimento e deve essere fatta mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata.

La rinuncia puo' essere manifestata anche dall'Ente di Patronato o dal mandatario, se forniti di apposito mandato.

La dichiarazione, con l'eventuale mandato, deve essere inoltrata al Comitato competente a decidere secondo le stesse formalita' richieste per la presentazione del ricorso.

Nell'ipotesi di cui all'art. 6 la rinuncia al ricorso deve essere comunicata, a cura degli Uffici, anche all'impresa interessata.

Il Comitato, in caso di rinuncia al ricorso, ne prende atto.

In caso di dichiarazione di rinuncia formulata con firma priva dell'autenticazione, alla parte interessata viene data comunicazione di presa d'atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO III

DELL'ADUNANZA E DELLA DECISIONE

Art. 14

I competenti Uffici istruiscono e trasmettono i ricorsi alla segreteria dei Comitati tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione. Tale ordine puo' essere modificato per esigenze istruttorie o quando ricorrano altri giustificati motivi per la trattazione urgente.

Art. 15

Ai Comitati o alle speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 riferiscono la Commissione istruttoria o gli Uffici, comunicando per iscritto le conclusioni raggiunte.

La comunicazione di cui al comma precedente puo' essere sostituita dalla trasmissione del verbale redatto dalla Commissione istruttoria.

Art. 16

Per la validita' delle sedute delle Commissioni istruttorie e' sufficiente l'intervento di un minimo di tre membri.

Delle sedute delle Commissioni deve essere redatto processo verbale che deve comunque contenere:

- l'intestazione dell'organo
- la data della riunione
- l'ora di inizio e di chiusura della stessa
- i nomi dei presenti
- gli eventuali accertamenti istruttori disposti con le relative risultanze o rinviando agli atti del fascicolo
- le conclusioni raggiunte sui singoli casi esaminati
- le eventuali opinioni contrastanti che i singoli membri ritengano che siano riportate e comunque gli scostamenti, con relativa motivazione, dal parere tecnico fornito dagli uffici.

Art. 17

I Comitati o le speciali Commissioni di cui all'art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88 hanno potesta' di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine loro assegnato per la decisione.

Art. 18

Il Comitato o le speciali Commissioni di cui all'art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88, preso atto delle conclusioni della Commissione istruttoria, dopo la discussione, pronunciano la decisione.

La votazione si effettua ponendo ai voti la proposta della Commissione istruttoria.

Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni in materia di ricorsi non e' ammessa l'astensione.

In caso di parita' tra i voti favorevoli e i voti contrari, il provvedimento e' accolto se il Presidente ha votato a favore.

Art. 19

E' inammissibile il ricorso proposto:

- prima che sia emesso il provvedimento e non sia ancora scaduto il termine di legge entro il quale il provvedimento medesimo deve essere adottato (7);

- da persona non legittimata o che non ha interesse a ricorrere;

- su materia non di competenza dell'Istituto;

- contro un provvedimento sul quale il Comitato o la speciale Commissione si siano gia' pronunciati.

Parimenti e' inammissibile il ricorso presentato o comunque pervenuto all'Istituto oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria.

Il ricorso privo della sottoscrizione del ricorrente puo essere regolarizzato, con la sottoscrizione, entro il termine di cui al precedente articolo 3.

L'inammissibilita' preclude l'esame del merito e puo essere rilevata in qualunque fase del procedimento.

Art. 20

I Comitati provinciali, le speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 nonche' i Comitati centrali, competenti a decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi secondo le rispettive attribuzioni, sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi agli interessi ed accessori.

Art. 21

Le speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui allo stesso articolo, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva.

Tuttavia le suddette Commissioni non possono decidere le pregiudiziali questioni di natura contributiva quando:

- rientrino nella competenza di organi estranei all'Istituto;

- riguardino questioni generali di interpretazione di norme;

- abbiano formato oggetto di provvedimento divenuto definitivo nei confronti dell'interessato;

- abbiano formato oggetto di provvedimento assunto e notificato autonomamente (8).

Art. 22

Le decisioni devono risultare dal verbale della seduta.

Il verbale relativo alla decisione dei ricorsi, al quale va allegata la documentazione trasmessa dalle Commissioni istruttorie di cui al precedente articolo 15, deve in particolare contenere:

- le generalita' dei ricorrenti, l'oggetto del ricorso e l'indicazione della gestione interessata;

- una esplicita e adeguata motivazione della decisione soprattutto quando la stessa si discosti dal parere tecnico conclusivo fornito dagli Uffici;

- il dispositivo della decisione;

- i nominativi dei dissenzienti, nei casi in cui la decisione sia stata assunta a maggioranza.

TITOLO IV
DELLE COMUNICAZIONI

Art. 23

Tutte le comunicazioni interlocutorie e definitive concernenti il ricorso sono effettuate al ricorrente nel domicilio indicato ovvero presso la residenza.

In presenza di mandato, le comunicazioni vanno effettuate all'Istituto di patronato o al mandatario se la delega contiene l'elezione di domicilio speciale ovvero, qualora manchi, all'interessato e per conoscenza all'Istituto di patronato o al mandatario. Le comunicazioni devono essere fatte, per gli incapaci, a chi ne ha legale rappresentanza.

Le comunicazioni agli enti di patronato possono essere effettuate, anche cumulativamente, mediante consegna diretta del provvedimento ad un addetto degli enti medesimi, all'uopo debitamente autorizzato. Del provvedimento detto operatore deve rilasciare regolare ricevuta.

Per i residenti all'estero le notificazioni devono essere effettuate direttamente o tramite gli uffici consolari, fermo restando quanto disposto in materia dagli accordi internazionali.

TITOLO V
DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Art. 24

Qualora in sede di esecuzione di una decisione di un Comitato sorgano questioni di interpretazione, con riferimento al significato delle espressioni usate nella deliberazione, la competenza a decidere e' dello stesso Organo che si e' pronunciato sul ricorso.

Art. 25

L'amministrazione attiva, in presenza di nuovi elementi certi ed obiettivi, anche al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 9, puo' rivedere in senso favorevole all'interessato le decisioni gia' adottate (9).

In materia di integrazioni salariali le decisioni adottate possono essere riviste previa deliberazione delle competenti Commissioni provinciali.

TITOLO VI
DELLA SOSPENSIONE

Art. 26

Il provvedimento di sospensione di cui all'art. 46, comma 9, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e' adottato dal Direttore competente all'esecuzione della decisione ritenuta illegittima.

I provvedimenti di sospensione delle decisioni assunte dai Comitati Regionali su ricorsi riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro sono adottati dai Direttori delle Sedi Regionali (10).

I provvedimenti di sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo nonche' quelli di cui all'art. 48 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 sono adottati entro cinque giorni dalla data della decisione ritenuta illegittima e sono comunicati contestualmente al ricorrente ovvero all'Istituto di Patronato o al mandatario e al Presidente del Comitato che ha assunto la decisione.

La comunicazione del provvedimento di sospensione al ricorrente e' effettuata a mezzo lettera raccomandata; quella al Presidente del Comitato e' effettuata a mezzo lettera raccomandata o via fax o altro mezzo telematico equipollente, ovvero mediante consegna diretta.

Il provvedimento di sospensione si intende adottato nella data di notifica al Presidente del Comitato, risultante:

- dal timbro postale di spedizione apposto dall'ufficio postale, qualora la comunicazione sia stata fatta a mezzo lettera raccomandata;

- dalla data del fax o dell'equipollente mezzo telematico, qualora la comunicazione sia stata fatta utilizzando i mezzi anzidetti;

- dal timbro a calendario apposto dalla segreteria del Comitato all'atto della ricezione, qualora la comunicazione sia avvenuta mediante consegna diretta.

La decisione d'esecuzione o di annullamento della pronuncia del Comitato ritenuta illegittima deve essere adottata entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

TITOLO VII DELLA REVOCAZIONE

Art. 27

Le decisioni favorevoli ai ricorrenti assunte su ricorso dai Comitati o dalle speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 possono essere modificate per revocazione, su istanza degli Uffici dell'Istituto ovvero su istanza degli interessati o di chi li rappresenta quando:

- a) la decisione sia l'effetto di dolo di una delle parti;
- b) la decisione sia stata pronunciata sopra documenti o atti rivelatisi successivamente falsi, errati o comunque viziati;
- c) si siano rinvenuti, anche se esibiti dagli interessati o da chi li rappresenta, dopo pronunciata la decisione, documenti o atti determinanti ai fini della decisione adottata;
- d) la decisione sia l'effetto di un errore di fatto o di calcolo, risultante dagli atti o dai documenti del procedimento.

L'instaurazione della procedura di revocazione ad istanza degli Uffici dell'Istituto deve essere contestualmente notificata all'interessato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono le disposizioni contenute nel Regolamento per le adunanze degli Organi collegiali dell'INPS e ogni altra deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure per la decisione dei ricorsi da parte dei competenti Organi centrali e periferici, fatte salve le deroghe di legge.

NOTE

(1) Art. 5, Legge 11 maggio 1971, n. 390.

(2) Art. 2 comma 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(3) Art. 7, Legge 11 agosto 1973, n. 533.

(4) Art. 8, Legge 11 agosto 1973, n. 533.

(5) L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 9, 2 comma e art. 18, ultimo comma; L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 4, 2 comma.

(6) Art. 4, 3 comma, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

(7) Art. 7 Legge 11 agosto 1973, n. 533.

(8) Deliberazione consiliare n. 116 del 9 dicembre 1971.

(9) Deliberazione consiliare n. 119 del 14 luglio 1972, punto b.

(10) Deliberazione consiliare n. 28 dell'8 giugno 1990.

Titolo I - Del ricorso
Titolo II - Dell'istruttoria
Capo I - Del procedimento istruttorio
Capo II - Dei mezzi istruttori

- Capo III - Della rinuncia al ricorso
- Titolo III - Dell'adunanza e della decisione
- Titolo IV - Delle comunicazioni
- Titolo V - Della esecuzione delle decisioni
- Titolo VI - Della sospensione
- Titolo VII - Della revocazione
- Titolo VIII - Disposizioni finali